

STATUTO della CONSIP S.p.a.

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Articolo 1

Il presente statuto disciplina la “CONSIP S.p.A.”

Articolo 2

La società ha sede legale in Roma

Articolo 3

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

OGGETTO

Articolo 4

4.1 La società ha per oggetto esclusivo:

- a) l'esercizio di attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Pubbliche Amministrazioni, nel settore della compravendita di beni, dell'acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente;
- b) l'esercizio di attività informatiche e delle attività ad esse strumentali, in favore delle Amministrazioni dello Stato, ove previsto dalla normativa vigente;
- c) l'esercizio di attività di consulenza a supporto delle politiche di sviluppo e di innovazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi dell'articolo 63, comma 6 della legge n. 388/2000.

4.2 La società può, altresì, svolgere le attività di cui alla lettere a) e b) del comma precedente, in misura comunque minoritaria e residuale, in favore di altre Amministrazioni pubbliche o comunque soggetti pubblici, stipulando apposite Convenzioni.

4.3 La società può esplicare attività e compiere operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni in società o enti.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 5.200.000,00(cinquemilioniduecentomila), rappresentato da n. 5.2 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1(uno) ciascuna.

5.2. Le azioni sono nominative e sono rappresentate da titoli azionari.

5.3 La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze.

5.4 Non è consentito il trasferimento delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 6

6.1 L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

6.2 All'assemblea spetta altresì il compito di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Articolo 7

7.1 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

7.2 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea totalitaria si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

7.4 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate nel comune ove ha sede la società.

7.5 Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere tenute anche per audio o audio-video conferenza purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, specificando, a cura della Società, i luoghi audio o audio-video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 8

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima convocazione che nelle successive, si costituisce e delibera validamente con la presenza e le maggioranze di legge.

Articolo 9

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 10

10.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

10.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

10.3 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dal capitale intervenuto.

10.4 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11

11.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale in osservanza delle direttive di cui al comma successivo.

11.2 Gli Amministratori si conformano alle direttive pluriennali impartite entro il 30 novembre di ogni anno da un Comitato, composto da:

- un rappresentante del Dipartimento del Tesoro, un rappresentante del Dipartimento

dell'amministrazione generale del personale e dei servizi e un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; uno dei tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze assume la carica di Presidente;

- un rappresentante per ciascuna delle altre Amministrazioni dello Stato affidanti; in ordine alle strategie, al piano delle attività, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo.

I rappresentanti del Comitato devono avere qualifica almeno dirigenziale. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso.

Le direttive sono preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari.

11.3 Entro il 31 dicembre, in attuazione delle direttive di cui al comma precedente, gli Amministratori comunicano al Comitato gli indirizzi generali annuali concernenti le attività, gli investimenti e l'organizzazione. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al Comitato, gli indirizzi generali annuali si intendono approvati.

11.4 Per l'affidamento diretto delle attività di cui all'articolo 4.1, la Società sottoscrive con le Pubbliche amministrazioni affidanti di riferimento apposite convenzioni, previa informativa (i) al Comitato di cui al comma 2, e (ii) all'azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

11.5 Le Convenzioni di cui al comma precedente dovranno individuare i poteri necessari ad assicurare alle amministrazioni dello Stato di riferimento l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Le medesime convenzioni individueranno, altresì: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; i meccanismi di copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione; la tempistica degli adempimenti e i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separate.

11.6 Le convenzioni di cui all'articolo 4.2 sono sottoposte al vaglio preventivo del Comitato ai fini della verifica della permanenza dei requisiti del rapporto in house e della coerenza con le direttive impartite, nonché all'azionista per la verifica dei profili economici e finanziari. Le convenzioni individuano i criteri di rendicontazione dei fatti economici mediante contabilità separata.

11.7 Gli amministratori informano trimestralmente il Comitato sulle attività svolte in attuazione alle direttive impartite e agli indirizzi annuali approvati.

11.8 Il Comitato di cui al precedente comma 2 ha diritto di avere dagli Amministratori notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della Società.

11.9 Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione, previa informativa al socio, le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie, che non comportino valutazioni discrezionali in merito alle modalità di recepimento delle stesse;
- d) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

11.10 L'assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale

Articolo 12

12.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

12.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

12.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intende

dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

12.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

12.5 Il venir meno dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 13

13.1 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1 I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3 La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Articolo 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento. La carica di vice presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

14.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e nella sua qualità ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

14.3 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 15

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'assemblea di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato amministratore delegato. Solo a tale componente, e al presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c.

15.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

15.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, c.c..

15.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale, sull'andamento della gestione, sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti procure speciali a dipendenti della Società e anche a terzi.

15.8 Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

15.9 Il Responsabile della funzione di controllo interno, riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Articolo 16

16.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

16.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione mediante strumenti idonei, anche elettronici, attestanti l'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

16.3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o audio-video conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Articolo 17

17.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi da almeno due membri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvi i casi in cui vi siano due soli membri votanti.

Articolo 18

18.1 Le deliberazioni dell'organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.

Articolo 19

19.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente.

19.2. La rappresentanza della società spetta altresì ai Consiglieri muniti di delega del Consiglio nell'ambito delle attribuzioni delegate.

Articolo 20

20.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

20.2 E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del consiglio di amministrazione.

20.3 Il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione.

20.4 La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di Amministratore.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

21.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

21.2 L'assemblea nomina il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi, ne nomina il Presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso, in misura anche inferiore ai minimi delle tariffe professionali. L'assemblea nomina inoltre due sindaci supplenti.

21.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

21.4 Per tutta la durata dell'incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

21.5 I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

21.7 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audio o audio-video conferenza, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

21.8 E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Articolo 22 bis

22bis.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

22bis.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

22bis.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

22bis.4 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

22bis.5 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

22bis.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

22bis.7 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

22bis.8 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

BILANCIO E UTILI

Articolo 23

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 24

Sulla distribuzione degli utili l'assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'assemblea nel rispetto della legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.